



N° PAP-00136-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 16/01/2018 al 30/01/2018

L'incarico della pubblicazione  
CLAUDIO LAUDISA

## COMUNE DI LECCE

**SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DSG N° 00003/2018 del 16/01/2018**

N° DetSet 00020/2018 del 16/01/2018

**Dirigente: MAURIZIO GUIDO**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, provenienti dall'attività del caseificio aziendale di De Santis Luigi, sito in Frigole – Lecce - Attività 6 - Obiettivo 1 - Azione 4**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ING. MAURIZIO GUIDO  
in qualità di DIRIGENTE

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00003/2018, composta da n° 3 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 18 GEN. 2019

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio

**IL DIRIGENTE U.T.C.**  
**SETTORE URBANISTICO**  
**Ing. Maurizio GUIDO**

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

b) comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

d) autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

e) comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99](#);

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

- l'art. 4 della L. R. n. 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- l'art. 3, c. 1, lett. e), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica della comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- con istanza trasmessa tramite il portale impresa in un giorno e recante prot. n. 79992 del 27/11/2017 la ditta richiedeva l'AUA per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, provenienti dall'attività del caseificio aziendale di De Santis Luigi, sito in Frigole – Lecce;
- il SUAP del Comune di Lecce, con nota prot. n. 180321/2017 del 27/11/2017 trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la pratica Suap n.DSNLGUSOR31ES06R-08112017-1634 - SUAP 2162 - DSNLGUSOR31E506R DE SANTIS LUIGI, avente ad oggetto l'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata dal sig. Luigi DE SANTIS, nato a Lecce il 31/10/1950, C. F.: DSNLGU50R31E506R, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, provenienti dall'attività del caseificio aziendale di De Santis Luigi, sito in Frigole – Lecce;
- con nota prot. n. 77778 del 18/12/2017 la Provincia di Lecce Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente comunicava quanto segue: *“Con riferimento alla richiesta in oggetto, acclarata al protocollo di questa Provincia con n. 73356 del 01/12/2017, esaminata la documentazione prodotta, si comunica quanto segue. Il DPR 59/13, non ha apportato modifiche per quanto concerne le Autorità competenti, già individuate dalla normativa nazionale e regionale, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del decreto sopraindicato. Conseguentemente i Comuni continuano, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della L.R. 24/1983, modificata dalla L.R. 31/1995, nonché del Titolo VIII della L.R. 17/2000 e del Regolamento Regionale n. 26/11 e ss.mm.ii., ad esercitare le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 A.E., da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura. Nulla osta, pertanto, da parte di questo Servizio al rilascio dell'AUA, previa istruttoria tecnica del competente Ufficio comunale sullo scarico delle acque reflue domestiche.”;*
- il Committente/richiedente ha inoltrato al Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio, istanza per la ristrutturazione ed il risanamento igienico di un manufatto da destinare a caseificio aziendale, in località Frigole. L'istanza stessa ha

ottenuto il parere favorevole con disposto del 13/11//2014, a condizione che, prima del rilascio del permesso di costruire, sia adempiuto a quanto prescritto nel parere ASL relativamente all'autorizzazione allo scarico dei reflui, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2011;

- ai fini dello smaltimento delle acque reflue domestiche e /o assimilate la ditta richiedente intende realizzare un sistema di trattamento biologico (vasca Imhoff) e una rete di sub-irrigazione;
- l'immobile oggetto dell'intervento è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Lecce al Fg. 99 p.la 208 sub 2, unità collabente. Trattasi di una ex deposito con annesso casa colonica di remota costruzione' L'impianto sarà ubicato sulla confinante p.la 209 dello stesso foglio;
- nella relazione a firma del geom. Dante PERRONE, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lecce col n. 1927, si riporta che si prevede la realizzazione di un caseificio le cui acque reflue rivenienti dallo stesso saranno smaltite a mezzo di un sistema di trattamento biologico (vasca imhoff) e una rete di sub-irrigazione. Nella stessa relazione il tecnico riferisce quanto segue: *"le acque reflue provenienti dall'attività produttiva da esercitare nell'unità, sono assimilabili a quelle domestiche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, lettera f), del Regolamento Regionale 1211212011 n. 26, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 1611212011, atteso che la quantità di prodotto lavorato nel caseificio è inferiore a 700 Kg di latte al glomo e che non sussiste scarico del siero, in quanto lo stesso viene utilizzato come alimento per suini allevati dal Committente in altro sito."*;
- nella relazione del Geologo, dott. Stefano MARGIOTTA, si riporta nelle note conclusive quanto segue: *".....omissis..... Le risultanze di cui sopra inducono a ritenere che le peculiarità morfologiche, geologiche ed idrogeologiche del sito interessato e dei terreni che ne condizionano il piano campagna siano tali da ritenerli idonei ad accogliere un impianto di subirrigazione protetta per la cui realizzazione saranno tenute in conto le seguenti considerazioni: -il liquame chiarificato proveniente dalla fossa Imhoff dovrà essere dotato di sifone di cacciata tale da garantire una distribuzione uniforme del liquame lungo tutta la condotta disperdente e consentire un certo intervallo tra una immissione di liquame e l'altra nella rete di sub-irrigazione, in modo tale da agevolare l'ossigenazione e l'assorbimento nel terreno. La condotta di adduzione a tale dispositivo dovrà avere pendenza minima del 0,5%: - le trincee con condotte disperdenti dovranno essere collocate lontano da fabbricati (almeno 5m dai muri fondali perimetrali), aree pavimentate o sistemate in modo da impedire il passaggio dell'aria nel terreno, condotte, serbatoi o altri servizi di acque potabili (almeno 30m); - la condotta disperdente avrà pendenze comprese tra lo 0,2% e lo 0,5%. Essa verrà posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore ai 60cm e non superiore agli 80cm, con larghezza alla base di almeno 40cm. Il fondo della trincea, per almeno 30cm, sarà occupato da un letto di pietrisco di opportuna pezzatura; - la parte superiore della massa ghiaiosa, prima di essere coperta con il materiale di scavo, deve essere protetta con uno strato di materiale adeguato che impedisca l'intasamento del terreno sovrastante ma nel contempo garantisca l'aerazione del sistema drenante. Materiale praticamente idoneo allo scopo è il "tessuto non tessuto";- a lavoro finito la sommità della trincea deve essere leggermente rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante; lo sviluppo della condotta disperdente sarà opportunatamente dimensionato da tecnico competente; - lungo l'asse della condotta disperdente saranno messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare*

*(lauroceraso, pitosforo, ecc.) che consentono il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione; - e nel caso di condotta ramificata o su più linee in parallelo queste saranno poste a distanza non inferiore ai 2 m tra i rispettivi assi. Distanze maggiori saranno comunque ancora più favorevoli; - l'impianto dovrà essere realizzato a valle (quindi ad est) di eventuali pozzi presenti nell'area e ad una distanza da essi non inferiore ai 100 m; o una volta terminata la realizzazione dell'opera si dovrà garantire il perfetto funzionamento attraverso periodici ed opportuni controlli.”;*

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 160/2010;
- il Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011;
  
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;

## **IL DIRIGENTE**

Considerato che:

- l'assimilabilità delle acque reflue a quelle domestiche è regolamentata dalla legge regionale 26/2011 nonché dalle disposizioni di cui al punto 7 dell'art. 101 della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
- le acque reflue domestiche, provengono da un insediamento di consistenza inferiore a 50 A.E., con complessivo carico inquinante, di natura biodegradabile, pari a circa 10 A.E.;
- nelle relazioni tecniche dei professionisti si riporta che: *“per quanto attiene all'aspetto vincolistico, si precisa che le opere da realizzare consistono sostanzialmente in strutture interate che non influiscono minimamente sullo stato dei luoghi.”;*
- da quanto dichiarato la quantità di prodotto lavorato nel caseificio è inferiore a 700 Kg di latte al glomo e che non sussiste scarico del siero, in quanto lo stesso viene utilizzato come alimento per suini allevati dal Committente in altro sito;
- da quanto dichiarato la struttura non è ancora realizzata;
- i sistemi previsti per il trattamento e smaltimento delle acque reflue di che trattasi sono costituiti da Fossa Imhoff, preceduta da un pozzetto degrassatore e, rete di subirrigazione secondo le disposizioni di cui al R.R. 12 Dicembre 2011, n. 26 e ss.mm.ii.;
- da quanto dichiarato l'approvvigionamento idrico avviene tramite rete pubblica dell'AQP;

**Rilevato** che l'istanza presentata dal sig. Luigi DE SANTIS è mirata all'ottenimento del permesso di Costruire per i lavori di adeguamento dell'impianto fognario esistente secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale 26/2011 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2011, a favore del sig. Luigi DE SANTIS nato a Lecce il 31/10/1950, C. F.: DSNLGU50R31E506R, dell'autorizzazione unica ambientale ai fini dello scarico sul suolo per subirrigazione delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, provenienti dall'attività del caseificio aziendale sito in Frigole – Lecce;

**Verificato:**

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

**DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, al sig. Luigi DE SANTIS nato a Lecce il 31/10/1950, C. F.: DSNLGU50R31E506R, ai fini dello scarico sul suolo per subirrigazione delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, provenienti dall'attività del caseificio aziendale sito in Frigole – Lecce così come previsto dal R.R. 26/2011;
1. **di sottoporre** il sig. Luigi DE SANTIS, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
  1. i sistemi di trattamento siano correttamente dimensionati per il numero degli abitanti equivalenti da servire secondo le modalità indicate;
  2. devono essere rispettate, sia per il sistema primario e sia per il sistema di trattamento secondario, le distanze di sicurezza previste dalle normative specifiche per muri

perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea, ecc.;

3. la ditta deve adeguatamente segnalare, le zone di rispetto, mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
4. lungo l'asse della condotta disperdente dovranno essere messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare tali da garantire il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;
5. e fatto assoluto divieto di scaricare nella condotta disperdente il siero, lo stesso andrà smaltito quale rifiuto. Inoltre, il suo riutilizzo quale sottoprodotto dovrà essere autorizzato dalla competente ASL; I sottoprodotti del processo, dato il loro elevato carico inquinante, non devono essere inviati all'impianto di depurazione;
6. la ditta richiedente, al fine di consentire agli uffici interessati di effettuare le verifiche ed i controlli di cui all'art. 12 del Reg. Reg. n 26/2011, dovrà comunicazione l'inizio dei lavori;
7. a lavori ultimati la ditta richiedente dovrà presentare all'ufficio scrivente, istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale allegando i seguenti documenti:
  - copia del permesso di Costruire rilasciato dal competente ufficio;
  - dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori, attestante: la conformità degli impianti realizzati rispetto al progetto presentato ed autorizzato dal settore scrivente e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011 allegato 4 commi 1.2, 2 e 2.1, ecc.;
  - documentazione fotografica inerente la fase di realizzazione dei lavori di installazione dell'impianto di smaltimento (fossa Imhoff, sifone di cacciata, trincea, ecc.);
  - documentazione inerente il sistema di smaltimento fumi, odori e vapori a servizio dell'attività suddetta ivi compresa la comunicazione di cui all'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

1. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

1. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni tre (03) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela

ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

1. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

1. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:

- a) Al sig. Luigi DE SANTIS;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3 – Lecce;
- c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
- d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
- e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
- f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;

1. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

1. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

1. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*